

ESENTÈ



7970 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16248-2010 proposto da:

S [] M [] []

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA BARTOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato BONACCORSO SALVATORE, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P [] S [];

- intimato -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 666/08 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 27.2.09, depositato il 09/07/2009;

Oggetto

FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

Rel.

Ud. 14/12/2012 - CC

R.G.N. 16248/2010

no. 7970

Rep.



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.

CASSAZIONE.net *Uly*

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Palermo, con decreto in data 9 luglio 2009, conferma il provvedimento di primo grado che aveva elevato l'assegno a carico del marito per la moglie, esonerandolo dal mantenimento della figlia maggiorenne.

Ricorre per cassazione la
Non ha svolto attività difensiva il

Ritiene il Collegio, diversamente da quanto affermato dal Relatore, che il ricorso vada rigettato per manifesta infondatezza.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n° 4765 del 2002; n°1830 del 2011), ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato.

Il Giudice *a quo* accoglie la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età (anni 37) e agli studi da questa effettuati, ipotizzando che essa abbia ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le abbia accettate. Spettava ovviamente all'odierna ricorrente fornire prova in tal senso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

A norma del D.lgs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 14 dicembre 2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 2 APR. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Anna PANTALEO